

**Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022**

In Arezzo, addì 28 luglio 2022

tra

ANCE Arezzo - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo nella persona del Presidente Arch. Igor Michele Magini, con l'assistenza del Dott. Massimiliano Bucaletti e le segreterie territoriali di F.e.N.E.A.L.-U.I.L. Siena Arezzo nelle persone dei Sig.ri Roberto Colangelo e Francesco Santacroce, F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Toscana Territoriale di Siena nella persona dei Sig.ri Serafino Marino, Antonio D'Angelo e Gilberto Pittarello, F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Arezzo nelle persone dei Sig.ri Fabrizio Conti e Silvia Anghiari, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Arezzo,

Premesso che

- la F.L.C. ha fatto pervenire alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Arezzo;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti Sociali provinciali nell'ottica di una valorizzazione del sistema bilaterale e ai fini della creazione di un modello virtuoso di relazioni industriali;

Considerato che

- in data 3 marzo 2022 le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, finalizzato a garantire una crescita del settore sotto i profili della qualità, della professionalità e della sicurezza;
- le Parti Sociali provinciali intendono fornire impulso al comparto locale delle costruzioni, sostenendo al contempo i lavoratori e le imprese impegnati ad affrontare una fase di crescita per l'intero settore, nel pieno rispetto dei principi della legalità, della regolarità e della sicurezza nei luoghi di lavoro;


Ritenuto

- di addivenire ad una rapida definizione dei contenuti dell'accordo al fine di mettere a disposizione di imprese e lavoratori una regolamentazione territoriale integrativa del CCNL Edilizia Industria il più possibile adeguata all'attuale contesto sociale ed economico;

Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto è stato stipulato il seguente accordo, integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022, valido nella provincia di Arezzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1 - Elemento variabile della retribuzione

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore, alla data del 1° luglio 2014.



L'EVR, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine, saranno utilizzati, i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini di percentuali:

Indicatore/parametro

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile - incidenza ponderale 25%;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile - incidenza ponderale 25%;
3. Ore complessive di lavoro denunciate in Cassa Edile - incidenza ponderale 25%;
4. Numero ore formazione allievo "formazione 16 ore" - incidenza ponderale 25%.

La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro indicatori con le seguenti modalità temporali:

anno 2022 (periodo 1° luglio - 31 dicembre 2022): media triennio 2021/2020/2019 con media triennio 2020/2019/2018;

anno 2023 (periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023): media triennio 2022/2021/2020 con media triennio 2021/2020/2019.

Il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni relativi all'esercizio Cassa Edile (1° ottobre - 30 settembre anno solare successivo), fatta eccezione per il parametro Numero ore formazione "formazione 16 ore" misurato sull'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). I dati sono messi a disposizione dalla Cassa Edile e dalla Scuola Edile di Arezzo.

Al fine di verificare l'andamento dell'EVR anno 2023, le parti sociali territoriali si incontreranno entro il mese di marzo prossimo (per l'anno 2022 si allegano le tabelle per la verifica dell'EVR territoriale).


In caso di riconoscimento a livello provinciale dell'EVR, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- b. Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- inviare un'autodichiarazione (secondo il fac-simile allegato al presente verbale di accordo) attestante il non raggiungimento di un parametro, all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile e alle RSA/RSU, ove costituite.



- l'Associazione datoriale di riferimento, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e, se richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti all'Associazione datoriale firmataria del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da essa incaricato.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS..

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, previa trasmissione dell'apposita autodichiarazione, l'EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

L'importo dell'EVR maturato nel mese di luglio 2022 potrà essere erogato con le spettanze retributive del mese di agosto 2022.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto nello specifico disciplinato dall'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 2 - Contributo assistenza fiscale

Per il biennio 2022-2023 viene introdotta, in via sperimentale, in Provincia di Arezzo, la prestazione Contributo Assistenza Fiscale Lavoratori.

In base alla suddetta prestazione, il costo di presentazione del modello 730/Unico ordinario degli operai in possesso della Certificazione Unica rilasciata dalla Cassa Edile di Arezzo sarà a carico della Cassa Edile medesima, per un importo unitario massimo pari ad euro 15, per gli anni 2022 (redditi 2021) e 2023 (redditi 2022).



Potranno accedere alla prestazione di cui al punto che precede gli operai che, all'atto dell'invio del modello 730/Unico ordinario, risultino iscritti alla Cassa Edile, ovvero i lavoratori disoccupati in possesso della Certificazione Unica rilasciata dalla Cassa Edile stessa, e che si rivolgeranno ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) delle Organizzazioni sottoscrittrici del presente accordo.

La Cassa Edile di Arezzo verserà il suddetto importo a ciascuno dei C.A.F. come sopra individuati, a seguito della presentazione, nel periodo compreso tra la scadenza annuale di invio di detti modelli e il 31/12 di ciascun anno, di idoneo documento fiscale recante l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato compilato ed inviato il Modello 730/Unico ordinario corredato dalle relative ricevute di invio.

Sarà onere delle Parti Sociali territoriali monitorare annualmente l'utilizzo delle risorse al fine di assumere le opportune decisioni in merito all'eventuale proroga della prestazione alla scadenza del biennio.

Art. 3 - Indennità di chiamata

Al dipendente che effettui interventi su richiesta dell'Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, per sopperire ad esigenze non prevedibili e/o non programmate per lo svolgimento di determinate attività o per l'erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione spettante contrattualmente, un'indennità giornaliera lorda onnicomprensiva pari a euro 15.

Tale periodo di lavoro non deve considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Fatte salve le condizioni di miglior favore contrattate aziendalmente.

Art. 4 - Indennità di mensa

All'art. 7 del Contratto Integrativo provinciale 21 novembre 2016 sono apportati i seguenti aggiornamenti:



- incremento dell'indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai da euro 0,61 ad euro 0,63 orari.

Art. 5 - Norma premiale per le imprese

Allo scopo di valorizzare l'impegno dei datori di lavoro sotto il profilo della sicurezza, della formazione e al fine di incentivare la cultura della regolarità e della legalità, fermo restando il versamento delle aliquote contributive definite a livello territoriale dalle Parti Sociali, si conviene di istituire una norma premiale per le aziende strutturata secondo lo schema seguente.

Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell'anno superiore alle 150 ore (comprenditive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla Cassa Edile da almeno quattro anni senza interruzioni precedenti al periodo rimborsato, avranno diritto, al termine dell'anno edile, ad un rimborso della contribuzione Cassa Edile secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - da 4 a 9 anni | aliquota 0,20 |
| - da 10 a 15 anni | aliquota 0,50 |
| - da 16 a 25 anni | aliquota 0,80 |
| - oltre 25 anni | aliquota 1,20 |



Il rimborso avrà decorrenza dall'anno Cassa Edile 2021/2022.

Per le modalità applicative e di rimborso alle imprese, si rinvia al regolamento già in uso presso la Cassa Edile di Arezzo.

La premialità sarà oggetto di verifica annuale tra le Parti Sociali territoriali per verificarne l'andamento e la sostenibilità economica.

Art. 6 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2022 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.

Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi provinciali, non modificati dal presente accordo.

Allegati al presente Accordo:

Allegato 1: Determinazione EVR anno 2022

Allegato 2: Tabella EVR misura piena del 4%

Allegato 3: Tabella EVR misura ridotta al 2,6%

Allegato 4: Fac-simile autodichiarazione aziendale in caso di non raggiungimento di uno dei due parametri

Allegato 5: Fac-simile autodichiarazione aziendale in caso di non raggiungimento dei due parametri

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE AREZZO

Sezione Costruttori Edili Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo

FENEAL UIL Siena Arezzo

FILCA CISL Toscana

FILLEA CGIL Arezzo

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are arranged in a grid-like fashion, corresponding to the printed names of the organizations listed to their left. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The blue ink signatures are more prominent and appear to be the primary signatures for the organizations.


ALLEGATO 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2022

VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2021/20/19	MEDIA TRIENNIO 2020/19/18	ESITO
1.Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	1.422	1.323	Positivo
2.Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	21.893.387	20.434.477	Positivo
3.Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%	1.973.004	1.861.485	Positivo
4.N. ore formazione "16 ore"	25%	2199	2009	Positivo



ALLEGATO 2

TABELLA 1

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
A LIVELLO TERRITORIALE

IMPORTI DA EROGARE

MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai dal 01/07/2022 al 31/12/2022

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,26
Operaio specializzato 3° livello	0,25
Operaio qualificato 2° livello	0,22
Operaio comune 1° livello	0,19
Custodi, portinai, fattorini	0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,15

Importi mensili EVR impiegati dal 01/07/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super - 7° livello	65,20
1° Categoria - 6° livello	58,71
2° Categoria - 5° livello	48,92
Impiegati Tecnici - 4° livello	45,66
3° Categoria - 3° livello	42,40
4° Categoria - 2° livello	38,16
Primo Impiego - 1° livello	32,61

Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature at the top right, a blue signature on the left, and several black signatures below.

ALLEGATO 3

TABELLA 2

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

IMPORTI DA EROGARE

MISURA RIDOTTA AL 2,6%

Importi orari EVR operai dal 01/07/2022 al 31/12/2022

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello	0,17
Operaio specializzato 3° livello	0,16
Operaio qualificato 2° livello	0,14
Operaio comune 1° livello	0,12
Custodi, portinai, fattorini	0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,10

Importi mensili EVR impiegati dal 01/07/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super - 7° livello	42,38
1° Categoria - 6° livello	38,16
2° Categoria - 5° livello	31,80
Impiegati Tecnici - 4° livello	29,68
3° Categoria - 3° livello	27,56
4° Categoria - 2° livello	24,80
Primo Impiego - 1° livello	21,20

The image contains several handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature on the left appears to be 'P. Scudillo'. Other signatures are more abstract, consisting of loops and lines. There are approximately 8-10 distinct signatures visible.

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEI PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI AREZZO
PEC

Spett.le
RSU/RSA (*)

Spett.le
ANCE AREZZO
PEC

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dell'art. 1 del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 28 luglio 2022, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno in quanto il valore medio di tale parametro nel triennio non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, pari al 2,6% come da Allegato n. 3 al Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 28 luglio 2022.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'art. 1 del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 28 luglio 2022, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU



FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI DUE PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI AREZZO
PEC

Spett.le
RSU/RSA (*)

Spett.le
ANCE AREZZO
PEC

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento dei due parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'art. 1 del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 28 luglio 2022, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento di entrambi i parametri nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno in quanto il valore medio di tali parametri nel triennio non è risultato pari o superiore al valore medio del triennio

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno non procederà all'erogazione dell'EVR.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'art. 1 del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 28 luglio 2022, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

